



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA  
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL  
PROVINCIA DI TRENTO**

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON  
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE  
DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

**DELIBERAZIONE N. 027  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.**

---

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTUNO** del mese di **APRILE**, alle ore 07.30 nella Sala Giunta sita in Palù del Fersina, località Lenzi n. 42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

Moar Franco - Sindaco  
Petri Annamaria  
Toller Adolfo  
Bocher Patrizia

Assenti giustificati i Signori:

Assiste il Vicesegretario: F.to dott. Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Moar Franco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 183, terzo comma del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018)

Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 26/04/2023 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

**IL VICESEGRETARIO**  
F.to dott. Battisti Oliviero

Deliberazione del Giunta comunale n. 27 del 21.04.2023

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il vice segretario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data odierna;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Premesso che:

la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

viste le deliberazioni consiliari n. 04 del 06.03.2015, con le quali è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.M.U.P. e T.A.S.I., mentre rimane invariata la disciplina della T.A.R.I.;

considerato che il Comune di Palù del Fersina da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e ss.mm.;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

ritenuto opportuno adottare il “regolamento tariffario”, come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;

- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2023;

preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da Amambiente S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA di approvazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci di data 14.12.2021;

considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2023 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.309.354,00	8.147,00
Costi variabili (€)	2.495.601,00	0,00
Totale (€)	6.804.955,00	8.147,00

considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

rilevato che l'art. 14 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, prevede al comma 1, lett. c) che il Comune si sostituisca nel pagamento della tariffa nel caso di manifestazioni di carattere socio – culturale patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;

visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26.02.2014, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 60 del 25.11.2014, n. 41 del 29.11.2016, n. 39 del 25.10.2017 e n. 35 del 30.10.2018;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22.12.2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e ss.mm.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto del Budget 2023 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da Amambiente S.p.A., allegati dimessi agli atti;
2. di riapprovare per l'anno 2023 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

### **QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

**(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Conferimento rifiuto secco residuo **0,105 Euro/litro**

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**

### **QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE**

**(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Componenti	QUOTA RACCOLTA	QUOTA SPAZZAM.	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA	DIFFERENZA	%
Componenti 1	31,08	14,98	46,06	47,56	(1,50)	(3,15%)
Componenti 2	55,94	26,97	82,91	85,61	(2,70)	(3,15%)
Componenti 3	71,48	34,46	105,94	109,40	(3,46)	(3,16%)
Componenti 4	93,23	44,94	138,17	142,69	(4,52)	(3,17%)
Componenti 5	111,88	53,93	165,81	171,22	(5,41)	(3,16%)
Componenti 6	127,42	61,42	188,84	195,01	(6,17)	(3,16%)

### **QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

**(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Componenti	QUOTA RACCOLTA	QUOTA SPAZZAM	QUOTA FISSA
Categoria 01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5934	0,3513	0,9447
Categoria 02.Cinematografi e Teatri	0,3809	0,2255	0,6064
Categoria 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5314	0,3146	0,8460
Categoria 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7794	0,4615	1,2409
Categoria 05.Stabilimenti Balneari	0,5668	0,3356	0,9024
Categoria 06.Esposizioni, Autosaloni	0,4517	0,2674	0,7191
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4525	0,8600	2,3125
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9566	0,5664	1,5230
Categoria 09.Case di Cura e Riposo	1,1071	0,6555	1,7626
Categoria 10.Ospedali	1,1426	0,6765	1,8191
Categoria 11.Uffici, Agenzie	1,3463	0,7971	2,1434
Categoria 12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5403	0,3199	0,8602
Categoria 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2488	0,7394	1,9882
Categoria 14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5943	0,9439	2,5382
Categoria 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Anti	0,7351	0,4353	1,1704
Categoria 16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5765	0,9334	2,5099
Categoria 17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,3108	0,7761	2,0869
Categoria 18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,9123	0,5401	1,4524
Categoria 19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2488	0,7394	1,9882
Categoria 20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9654	0,5716	1,5370
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str	8,5293	5,0500	13,5793
Categoria 22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,7579	4,0012	10,7591
Categoria 23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,5711	3,2985	8,8696
Categoria 24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,4445	1,4473	3,8918
Categoria 25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,3117	1,3687	3,6804
Categoria 26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,9996	5,9205	15,9201
Categoria 27.Ipermercati generi misti	2,4268	1,4369	3,8637
Categoria 28.Banchi Mercato generi alimentari	6,1290	3,6288	9,7578
Categoria 29.Discoteche, Night Club	1,6917	1,0016	2,6933

3. di approvare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € 0,286 al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in 20 litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
4. di confermare per l'anno 2023 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € 0,015 al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2023 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € 0,026 al litro + I.V.A. 10%;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
7. di stabilire per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in 80 litri a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di stabilire per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in 12 svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia

provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;

9. di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in € 5 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € 2,5 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare per l'anno 2023, tutte le altre agevolazioni in vigore per l'anno 2022 ed in particolare quelle previste dell'art. 14, del Regolamento succitato,
11. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AMNU S.p.A.;
12. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FRANCO MOAR

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL VICESEGRETARIO  
dott. OLIVIERO BATTISTI

---

Ai sensi dell'art. 183 terzo comma del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.05.2023, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi.

Lì, 07.05.2023

IL VICESEGRETARIO  
F.to dott. OLIVIERO BATTISTI